

**NB: La presente Legge tiene conto degli errata corrigé pubblicati sui BURC n.7 del 18 febbraio 2008 e n. 12 del 25 marzo 2008.**

ART. 29 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008

**“DISPOSIZIONI PER FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2008 –**

**Art. 29 Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedurali**

1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta e invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.
2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un termine non superiore a trenta giorni e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione o certificazione integrativa richiesta dall'amministrazione.
3. La sospensione dei termini del procedimento è portata a conoscenza della parte istante con la comunicazione di cui al comma 1.
4. Nei casi in cui, decorso il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, il procedimento non si è ancora concluso, il responsabile fornisce, su richiesta dell'interessato, informazioni circa lo stato del procedimento pendente, anche con ricorso ai mezzi telematici disponibili.
5. Al fine di garantire il regime di pubblicità dell'attività amministrativa e dei relativi adempimenti del cittadino per l'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, l'amministrazione definisce e rende disponibili, attraverso i settori responsabili dell'adozione del provvedimento e attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. L'amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 5, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi del comma 2.
7. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), le parole “al dirigente può non essere attribuito” sono sostituite dalle seguenti: “al dirigente non può essere attribuito”.
8. All'articolo 10 della legge regionale n.1/2007, sono aggiunti i seguenti commi: ”5. Analogamente, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui coordinato e diretto, si verifica, alternativamente: a) ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli

interessati gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo;

- b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la produzione di documentazione non necessaria o per la quale la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
1. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere iniziato, nei confronti del dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed ai doveri di competenza del settore da lui diretto, un procedimento disciplinare per l'inadempienza.
  2. Gli amministratori di società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali e loro collegate è totalitaria, che non hanno osservato quanto prescritto dal comma 2, articolo 2, della legge regionale n.1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di pubblicazione della presente legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire incarichi pubblici per tre anni a partire dalla data della decadenza.”